



ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI TUTTI I MERCATI FINO AL 20 APRILE 2020 SUL TERRITORIO COMUNALE FATTE SALVE EVENTUALI ULTERIORI SUCCESSIVE DISPOSIZIONI

IL SINDACO

- **VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- **VISTA** l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- **VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- **VISTA** la successiva ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia;
- **VISTO** il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- **VISTO** il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **VISTO** il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;
- **VISTO** il DPCM in data 1 aprile 2020 con il quale viene prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni, in particolare, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020
- **VISTA** l'ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 in cui si dispone la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare su tutto il territorio regionale;
- **VISTO** il Testo unico coordinato Covid-19 del 24 marzo 2020: Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile;



- **VISTE** altresì le circolari successive del Ministero dell'interno ed in particolare la n. 15350/117 prot 19043 del 27 marzo 2020 in cui si precisa che 'Nei mercati, sia all'aperto che coperti, può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo;
- **RICHIAMATA** la propria ordinanza del 11/03/2020 PG N. 57935 relative alla sospensione di tutti i mercati cittadini fino al 3 aprile;
- **TENUTO CONTO** che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;
- **PRESO ATTO** che Brescia risulta una delle province maggiormente colpite dalla pandemia di Covid-19;
- **CONSIDERATO** che le forme di contenimento adottate fino ad oggi sembrano ridurre i contagi da Covid-19, come dimostrano i dati forniti dalla Protezione Civile e che pertanto si ritiene opportuno, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, prorogare i provvedimenti finora emanati per la gestione dell'emergenza;
- **RITENUTO** di adottare pertanto un'unica disposizione valida per tutti i mercati cittadini che si svolgono all'aperto, anche se recintati, compresi i mercati agricoli;

RICHIAMATI

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;
- il "Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche" approvato con Deliberazione del C.C. n. 22/3035 del 16/02/2004 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto di svolgimento di tutti i mercati sul territorio cittadino, anche recintati, rivolto a tutti gli operatori per ogni categoria merceologica fino al 20 aprile 2020, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.



DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia.

Brescia, 2 aprile 2020

IL SINDACO
Emilio Del Bono
(f.to digitalmente)



Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia

Settore Proponente: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali, via marconi 12 Brescia – tel 0302978635-8700

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Arch Maurizio Roggero.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)



COMUNE DI
BRESCIA
Il Sindaco